



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. FELICE MANNA - Presidente -

Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere -

Dott. LUCA VARRONE - Rel. Consigliere

Dott. FEDERICO V. A. ROLFI - Consigliere -

Dott. CESARE TRAPUZZANO - Consigliere -

EQUA RIPARAZIONE

Ud. 26/04/2022 -
CC

R.G.N. 11779/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11779-2021 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

presso lo studio dell'avv.to (omissis) che lo

rappresenta e difende unitamente all'Avv.to, (omissis) ;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (omissis) , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;

- controricorrente e ricorrente incidentale -





avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositato il 24/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d'Appello di Brescia il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d'Appello, in composizione monocratica, che aveva accolto la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare protrattasi dal 2001 al 2015 quando l'opposizione al concordato aveva impedito di concluderla rapidamente. In tale procedura, infatti, vi erano state oltre 500 istanze di ammissione al passivo, un attivo di circa 167 milioni di euro e un passivo di 342 milioni di euro con quattro riparti parziali.

Sulla base di tali elementi la Corte d'Appello di Brescia valutava ragionevole l'intero periodo di durata della procedura (2001-2015), considerato che il termine di sei anni previsto dall'art. 2, comma 2 bis, della l. n. 89 del 2001 non impediva di ritenere giustificato un termine superiore in caso di particolare complessità.

3. (omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di quattro motivi di ricorso.

4. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE





1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2 e ss, e 2 bis, comma 1 bis e comma 2, l. n. 89 del 2001, violazione degli articoli 11 e 117, primo comma, Costituzione e 7,6 par. 2,1, e 13 CEDU.

La Corte d'Appello nell'affermare la ragionevolezza della durata della procedura fallimentare di 18 anni ha dato un'inammissibile interpretazione abrogante dell'art. 2, comma 2 bis, l n. 89 del 2001.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 89 del 2001, dell'art. 2056 c.c. dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6, par. 1, CEDU.

3. Il terzo motivo è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione costituito dalla relazione del curatore fallimentare.

La lungaggine della procedura sarebbe stata determinata dall'iniziativa della curatela fallimentare che aveva proposto un giudizio tributario durato molti anni con esito negativo e del tutto inutile e con errori commessi durante la vendita di un compendio immobiliare.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione art. 132, comma 1, n. 4. e dell'art. 111 Cost., nullità della sentenza per mancanza del sillogismo giudiziale.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento dei restanti tre.

La Corte d'Appello ha ritenuto ragionevole la durata del giudizio presupposto, avente ad oggetto una procedura fallimentare protrattasi dal 2001 al 2015, in considerazione della particolare complessità della stessa nella quale vi erano state





oltre 500 istanze di ammissione al passivo, un attivo di circa 167 milioni di euro e un passivo di 342 milioni di euro con quattro riparti parziali e l'esperimento di 250 giudizi ordinari di revocatoria fallimentare e controversie con il fisco.

La Corte d'Appello ha ritenuto che l'art. 2, comma 2 bis, della l. n. 89 del 2001 nello stabilire che il periodo di durata ragionevole delle procedure fallimentari si presume in sei anni, consente di discostarsi da tale parametro in presenza di circostanze quali quelle indicate circa la particolare complessità della procedura.

La decisione della Corte d'Appello viola la norma indicata in quanto la particolare complessità della procedura, come evidenziato dal ricorrente, non può comportare che il termine di durata ragionevole si protragga indefinitamente.

Anche prima della entrata in vigore dell'art. 2, comma 2 bis, l.n.89 del 2001 questa Corte aveva ritenuto che: «In tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, ex art. 2, comma 2, della l. n. 89 del 2001, la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse - a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti - non può superare la durata complessiva di sette anni» (Sez. 2, Sentenza n. 20508 del 29/09/2020, Rv. 659193 - 01).





Dunque, pur potendosi ritenere che la presunzione di durata ragionevole introdotta dall'art. 2, comma 2 *bis*, l. n. 89 del 2001 operi solo nel senso che si presume ragionevole una durata minima delle procedure fallimentari di sei anni, anche in presenza di ragioni che possano giustificare un ulteriore periodo di durata – come nel caso di specie - questo non può comunque portare a ritenere ragionevole un periodo di durata complessiva superiore a sette anni.

6. Il ricorso incidentale si fonda su un solo motivo così rubricato: violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 2 *quinquies*, l. n. 89 del 2001.

Secondo il Ministero ricorrente la controparte dopo il pagamento integrale del credito insinuato a privilegio con il primo piano di riparto parziale avvenuto nel 2007 avrebbe maturato la certezza della impossibilità di ottenere il pagamento della restante parte del credito di natura chirografaria, sicché non avrebbe subito alcun danno per l'ulteriore durata della procedura.

7. Il motivo di ricorso incidentale è infondato.

Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: In tema di equa riparazione, l'ammissione del creditore al passivo fallimentare consente al giudice, una volta accertata l'irragionevole durata del processo e la sua entità secondo le norme della l. n. 89 del 2001, di ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva della fondatezza delle ragioni di credito insita nel provvedimento emesso dagli organi della procedura fallimentare, senza che rilevi,





in senso contrario, l'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, atteso che la posizione del creditore, insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto per l'incapienza dell'attivo, non è assimilabile a quella della parte avente pretese, "ab origine" o per fatti sopravvenuti, infondate. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19555 del 08/07/2021, Rv. 661731 - 01).

In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti tre motivi, rigetta il motivo proposto con il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti tre motivi, rigetta il motivo proposto con il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^a Sezione civile in data 26/04/2022.

Il Presidente
Felice Manna

